Sent. n. 486/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Saverio Galasso Consigliere, rel.

Dott. Francesco Maffei Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80684** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale del Lazio nei confronti del Signor **X X** (C.F. OMISSIS), nato a OMISSIS il OMISSIS e residente in OMISSIS, Via OMISSIS, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione in giudizio, dall'Avv. Giorgio Carta (C.F. CRTGRG70H15B354W) e dall'Avv. Giovanni Carta (C.F. CRTGNN71E31B354X) ed elettivamente domiciliato presso lo Studio legale dei medesimi, in Roma, viale dei Parioli, n. 47 (*fax* 06233222961; pec giorgiocarta@pec.it);

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli

atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 7 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Filomena Graziano, il relatore Cons. Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Laura Monfeli, in rappresentanza della Procura regionale attrice, e l'Avv. Giorgio Carta per il convenuto, come da verbale;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 22 aprile 2025, ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 23 aprile 2025 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **X X**, come in atti generalizzato, nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di OMISSIS - dipendente del Ministero della difesa – OMISSIS, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della difesa (di seguito: Ministero), della somma complessiva da determinare fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila,00), secondo il libero convincimento del giudice, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo, alle finanze del Ministero, ai

sensi dell'art. 53, commi 7 e 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto dello svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, consistente nello svolgimento in via di fatto di attività privata extraprofessionale retribuita di intermediazione e risoluzione delle controversie legali a favore di un soggetto (sig. X X), percependo, nell'ottobre 2019 in unica soluzione, emolumenti per la somma di euro 100.000,00.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con nota del 2.9.2024 (all.1) la Guardia di Finanza (Nucleo Polizia Tributaria di Roma), comunicava una *notitia damni* per danno erariale cagionato, ai sensi dell'art. 53, comma 7 e comma 7 bis, d.lgs. n. 165 del 2001, al Ministero, derivante dallo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata da parte del convenuto, dipendente del Ministero, OMISSIS, il quale aveva svolto in via di fatto attività privata extraprofessionale retribuita di intermediazione e risoluzione delle controversie legali a favore di altro soggetto (sig. X X), cagionando un danno di euro 100.000,00, pari agli emolumenti indebitamente percepiti (versati dal sig.

X).

In particolare, nell'ambito degli accertamenti finalizzati alla prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, è emerso che il convenuto nell'anno 2019 è risultato beneficiario di un assegno (n. OMISSIS dell' OMISSIS) pari ad euro 100.000,00, avente quale traente il sig. X, anch'egli appartenente OMISSIS. Inoltre, in pari data, il sig. X ha emesso un secondo assegno bancario pari a euro 150.000,00 nei confronti dell'avv. X X;

b. in esito alle indagini, delegate dalla Procura alla Guardia di Finanza, è stato accertato che il convenuto:

1) è iscritto dal OMISSIS all'ordine degli avvocati di OMISSIS "registro praticanti" e ha svolto tirocinio legale presso lo studio legale dell'avv. X X, sito in OMISSIS, OMISSIS (all.1, doc.1);

2) è appartenente OMISSIS dal OMISSIS, con il grado di OMISSIS; presta servizio presso il OMISSIS - OMISSIS; ha conseguito in data OMISSIS la laurea in giurisprudenza; non ha richiesto alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività extraprofessionali retribuite;

c. a seguito di escussione del convenuto e del Sig. X:

(1) in data 16.10.2023 il convenuto ha dichiarato (all.1, doc.3):

- di non aver mai svolto attività libero-professionale di avvocato e di non aver percepito alcun compenso;
- di aver svolto dal 2009 al 2011 la pratica forense presso lo studio dell'avv. X X;
- di aver conosciuto nell'anno 2018 il sig. X, in quanto appartenente OMISSIS;
- che il sig. X gli ha prospettato una problematica con la propria relativa ad una successione ereditaria, dell'importo di circa 6 milioni di euro, chiedendo se conoscesse un legale esperto in materia civile e di aver accompagnato personalmente il sig. X presso lo studio legale dell'avv. X;
- che in relazione alla successione ereditaria ha assunto una posizione da mediatore tra il signor X e l'avv. X, consistita nella trasposizione in termini giuridici dei fatti esposti dal X, considerando che il medesimo ha soltanto la licenza media;
- di aver ricevuto un assegno, datato OMISSIS, di euro 100.000,00 dal sig. X a titolo di caparra confirmatoria, in quanto questi aveva manifestato l'intenzione di acquistare un appartamento di sua proprietà, sito in X;

- di non ricordare precisamente quando il sig. X gli ha comunicato l'intenzione di non voler più acquistare la sua abitazione, che, tra l'altro, ha successivamente venduto nel mese di giugno 2022;
- di avere trattenuto l'intero importo della caparra versata, anche perché con il X stava progettando di costituire una società;
- che il signor X non gli ha mai chiesto la restituzione dell'importo versato.

Il convenuto ha, altresì, consegnato alla Gdf anche la documentazione descritta nell'atto di citazione;

(2) in data 31.10.2023 il sig. X ha dichiarato (all.1, doc.8):

- di essere un appartenente OMISSIS;
- di conoscere il convenuto da aprile 2018 e di averlo incontrato la prima volta presso lo studio dell'avv. X, perché ha curato le pratiche relative alla successione testamentaria di suo padre;
- di essere a conoscenza che anche il convenuto fosse appartenente OMISSIS;
- che nel novembre 2018, una volta completate le pratiche inerenti alla successione ereditaria, l'avv. X, in presenza anche del convenuto, gli richiedeva un compenso pari a euro 150.000,00 per sé stesso ed euro 100.000,00 per il convenuto, e di non ricordarsi se,

a fronte dei compensi elargiti, l'avvocato abbia emesso una fattura o altro documento fiscale;

- di non essere mai stato interessato ad acquistare l’appartamento di proprietà del convenuto sito in X, e di non aver firmato alcun compromesso per l'acquisto di tale immobile né di aver mai intrattenuto alcuna trattativa in tal senso;
- di non aver mai visto né firmato il compromesso che gli è stato mostrato in copia;
- di avere pagato euro 100.000,00 al convenuto a titolo di compenso per l’attività professionale svolta, relativa alla successione ereditaria (all.1, doc.9, dichiarazioni rese dal X in data 16.3.2023);
- di riconoscere come sua la firma apposta sul citato compromesso, ma di non aver mai visto tale atto, e di ritenere che sia stato posto alla sua firma a sua insaputa, e di averlo, quindi, firmato ritenendo si trattasse di un atto connesso alla successione ereditaria;

d. all’esito degli accertamenti è emerso che:

(1) il compromesso presentato dal convenuto a giustificazione dell'assegno incassato dal X presenta diversi elementi che ne mettono in dubbio l’attendibilità, in quanto:

(a) l'atto non si è perfezionato nella vendita dell'appartamento e la presunta caparra pari a euro 100.000,00 non è mai stata restituita dal convenuto al X né quest'ultimo ne ha mai preteso e/o richiesto la restituzione;

(b) in data 14.5.2019 il convenuto ha redatto un compromesso per la vendita dell'appartamento di sua proprietà, incassando a titolo di caparra penitenziale l'assegno emesso da altro soggetto (Sig. X) per euro 67.000.00. La stipula del presunto rogito avrebbe dovuto essere effettuata entro il 31.12.2019;

(c) nel periodo di validità del suddetto compromesso, l'8.10.2019 il convenuto avrebbe deciso di stipulare un ulteriore compromesso per vendere lo stesso appartamento sito in X, incassando a titolo di caparra penitenziale l'assegno emesso dal X per il maggiore importo sopra indicato;

(d) in data 11.11.2019 il convenuto ha sottoscritto la risoluzione del contratto con diverso soggetto (Sig. X);

(e) l'effettiva vendita dell'appartamento è stata effettuata soltanto in data 26.6.2022 nei confronti di terza persona (sig.ra X).

d. il Sig. X aveva la necessità di risolvere problematiche legali relative ad una cospicua

successione ereditaria, e, come dichiarato in atti (in data 16.3.2023 e in data 31.10.2023), al riguardo il medesimo:

(1) ha emesso lo stesso giorno un assegno di euro 150.000,00 a favore dell'avv. X e di euro 100.000,00 a favore del convenuto;

(2) ha riconosciuto come propria la firma riportata sul citato compromesso di vendita dell'appartamento del convenuto, dichiarando tuttavia di essere all'oscuro del contenuto dell'atto medesimo;

(3) non ha avanzato pretese di risarcimento e/o restituzione della somma pagata al convenuto, confermando quanto dichiarato in atti e nello specifico che l'importo pari a euro 100.000,00 era il compenso pattuito per i servizi legali prestati in occasione della successione;

(4) nel periodo in questione non ha mai avuto intenzione di acquistare alcun immobile né tantomeno l'appartamento del convenuto sito in X;

f. la somma contestata non è stata inclusa nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal convenuto) (all.3, doc.1).

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione che:

a. l'assegno di euro 100.000,00, incassato dal

convenuto, (all.4 e all.5) deve essere considerato il compenso ricevuto per l'attività professionale prestata dal medesimo, anche in considerazione:

(1) dei rapporti intrattenuti tra i due soggetti, entrambi appartenenti OMISSIS;

(2) della conoscenza professionale intercorsa già a partire dal 2009 tra il comvenuto e l'avv. X, che formalmente è colui che ha reso le prestazioni professionali in ambito legale e per le quali è stato retribuito dal X;

(3) del fatto che il X abbia acquisito la piena disponibilità della cospicua eredità anche grazie alla mediazione del convenuto, che lo ha messo in contatto con l'avv. X e abbia, quindi, ritenuto congruo pagare un compenso di euro 250.000,00 complessivi per beneficiare della rilevante somma di denaro ereditata;

b. in tale contesto, l'attività svolta dal convenuto deve essere classificata nell’ambito delle attività dei servizi connessi all'intermediazione e alla consulenza legale. Quindi, sebbene sia inquadrabile come una prestazione retribuita priva del carattere della abitualità, non poteva essere svolta da un pubblico dipendente, in quanto non

autorizzata dall'amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001.

c. si tratterebbe di fattispecie di attività astrattamente autorizzabile;

d. anche ove fosse ritenuta non autorizzabile, costituirebbe violazione dell’art. 53 citato, sulla base della giurisprudenza successiva alla sentenza n. 1/2025 delle SS.RR. della Corte dei conti.

3.1 In relazione alle suddette irregolarità, tutte riconducibili al comportamento dell’odierno convenuto, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato dal medesimo convenuto sia pari ad euro 100.000,00 (centomila/00), a titolo di danno diretto, per violazione del ripetuto art. 53.

3.2 Con riferimento all’elemento soggettivo la Procura evidenzia che la condotta del convenuto deve ritenersi dolosa con (doloso e) illecito arricchimento; ciò in quanto deve ritenersi sussistere l’assoluta notorietà nell’ambito del pubblico impiego della necessità di un’apposita autorizzazione per lo svolgimento di incarichi, e comunque, l’articolata modalità, attraverso cui ha ottenuto il pagamento della prestazione resa, dimostra la conoscenza della norma violata e la volontà di procedere in una attività vietata cercando

di occultarne le tracce.

4. La Procura regionale della Corte dei conti presso questa Sezione, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero, con atto ritualmente notificato nelle forme di legge, ha invitato l'odierno convenuto a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendolo, altresì, della facoltà di essere sentito personalmente.

4.1. Nel termine indicato, la persona invitata ha presentato deduzioni scritte, senza tuttavia avvalersi della facoltà di essere sentita personalmente, ma le controdeduzioni dalla stessa fornite non hanno consentito – a parere della Procura attrice – di superare gli addebiti inizialmente mossi nei suoi confronti. Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale – come si è detto – la Procura regionale ha convenuto la stessa innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva dedotta in citazione.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale di cui alla pretesa

risarcitoria, la Procura attrice lo rinviene nella posta di danno sopra descritta, quale danno da esercizio di attività autorizzabile (consulenza legale), in astratto, ma in concreto, non autorizzata.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che sussista nesso di causalità tra l'evento pregiudizievole del danno all'erario contestato e la condotta antigiuridica posta in essere dal convenuto, consistito nello svolgimento di un incarico di consulenza legale, autorizzabile in astratto, ma in concreto non autorizzato.

7. Il convenuto si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio degli Avv.ti Giorgio Carta e Giovanni Carta, i quali hanno depositato in atti, in data 16.9.2025, una comparsa di costituzione e risposta in pari data.

7.1 La difesa formula le seguenti censure in punto di diritto:

I. infondatezza della domanda attorea, non sussistendo la prospettata responsabilità erariale del convenuto;

II. infondatezza della domanda attorea, perché la Procura non ha provato alcuna "*attività*

extraprofessionale" imputabile al convenuto nei rapporti intercorsi con il sig. X;

III. non corretta applicazione, da parte della Procura, della disciplina di cui all'art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001;

IV. travisamento delle risultanze investigative;

V. immotivata mancata considerazione, da parte della Procura, delle richieste istruttorie del convenuto.

7.2 In conclusione, chiede:

I. di assolvere il convenuto in ordine alle condotte addebitategli dalla Procura Regionale, previo eventuale accoglimento delle istanze istruttorie;

II. in subordine, il ricorso al potere di riduzione dell'addebito.

con ogni conseguenza in ordine alle spese del giudizio.

In via istruttoria, formula istanza per l'assunzione di prova documentale e testimoniale *ex* artt. 94, comma 2, e 98, comma 2, c.g.c., come dettagliato a pag. 48s della comparsa.

8. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia la rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto si sono richiamati agli scritti già

versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **X X**, come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità di OMISSIS- dipendente del Ministero della difesa – OMISSIS, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che il convenuto avrebbe cagionato, con dolo, alle finanze del Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, per effetto dello svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, consistente nello svolgimento in via di fatto di attività privata extraprofessionale retribuita di intermediazione e risoluzione delle controversie legali a favore di altro soggetto (sig. X X), percependo, nel 2019,

emolumenti per la somma di euro 100.000,00.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva da determinare fino alla concorrenza di euro 100.000,00 (centomila,00), secondo il libero convincimento del giudice, oltre a interessi, rivalutazione e accessori di giustizia.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato

dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti – Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. – SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4. Occorre premettere che l'odierno giudizio concerne, secondo la prospettazione attorea, una fattispecie di incarico extraistituzionale svolto da un pubblico dipendente (un militare che riveste un grado di ufficiale superiore) senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, in cui è controverso tra le parti se si tratti di incarico autorizzabile ovvero del tutto incompatibile, ai sensi dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001.

4.1 Al riguardo, mette conto precisare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, la giurisprudenza di questa Corte è pacifica nel ritenere che "*la norma generale di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 si applica anche al personale militare, stante la sua portata di principio generale non smentita dalle disposizioni di cui agli artt. 894 e 896 c.o.m." (in tal senso, Sez. 3^ app., n. 93/2018, Sez. 2^ App. n. 295/2022)"* (cfr. Cdc, sez. III app., 15.12.2023, n. 376), anche per quanto concerne i commi 7 e 7 bis del medesimo art. 53.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subìto dal Ministero in relazione ai fatti esposti, ammonti, secondo un calcolo illustrato nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila,00), a titolo di danno diretto, - ed è

stato determinato – secondo la prospettazione attorea – dallo svolgimento di attività extraistituzionale non autorizzata, consistente nello svolgimento in via di fatto di attività privata extraprofessionale retribuita di intermediazione e risoluzione delle controversie legali a favore di altro soggetto (sig. X X).

5.1 Presupposto per l'individuazione del danno è determinare se l'attività svolta dal convenuto, e contestata nell'atto di citazione, sia da considerarsi attività extraistituzionale autorizzabile, come sostiene la Procura, ovvero attività non autorizzabile, cioè fattispecie di incompatibilità assoluta, come viceversa sostenuto dalla difesa del convenuto.

5.1.1 Ad avviso del Collegio, si tratta di attività autorizzabile, atteso che il convenuto ha svolto attività di consulenza legale occasionale solo una volta a favore del X. Non è, infatti, contestato al convenuto di avere svolto ulteriore attività consulenziale in altre occasioni a favore di alcuno.

5.1.2 Orbene, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che l'attività occasionale di consulenza legale non rientri nella riserva *ex lege* di attività a favore degli avvocati, prevista in linea di

principio, oggi, dall'art. 2, comma 6, l. n. 247 del 2012 (cfr. in tal senso, Cass. pen. Sez. VI, 18734/2025; id., n. 13341/2024; Cass. civ., sez. II, 21101/2025, nonché con riferimento alla legislazione previgente, Cass. civ., sez. II, 12840/2006).

Pertanto, si verte in una ipotesi di attività non professionale, in quanto connotata da occasionalità alla stregua della prospettazione attorea.

Come tale, detta attività, non rientrando né tra le attività assolutamente vietate né tra quelle libere *ex* art. 53, comma 6 d.lgs. n. 165 del 2001, deve ritenersi autorizzabile in linea di principio, ferma restando la valutazione discrezionale in concreto dell'amministrazione datrice di lavoro.

Tale conclusione appare valida anche per il personale militare.

Infatti, le disposizioni interne, richiamate dall'art. 896, comma 3, c.o.m., e segnatamente la circolare del Ministero della difesa – OMISSIS prot. n. OMISSIS, - richiamata dalle parti nel corso dell'udienza e reiteratamente richiamata come vigente da circolari (tutte reperibili da fonte aperta www.difesa.it) della stessa OMISSIS, successive alle modifiche dell'art. 53 d.lgs. n. 165 del 2001 *medio tempore* intervenute e all'emanazione del c.o.m. (per

tutte, circolari prot. M_D GMIL1 III75 0137861 in data 14.5.2013 e prot. M_D AB05933 REG 2023 0314670 in data 26.5.2023) - prevede al paragrafo 5 "*condizioni generali per lo svolgimento di attività extraprofessionali retribuite*", senza stabilire un divieto specifico per le attività di consulenza legale, svolte in via occasionale e non continuativa. Ne deriva che dette attività, ancorché retribuite, sono in astratto autorizzabili alle condizioni ivi previste, a cominciare dall'essere "*meramente isolate e saltuarie ovvero purché consistano in prestazioni singole, ben individuate e circoscritte nel tempo*". Da ciò deriva che l'attività svolta dal convenuto rientra tra quelle autorizzabili.

5.2 Viene, ora, in rilievo la qualificazione del contestato rapporto tra il convenuto e il sig. X, essendo pacifico *per tabulas* che quest'ultimo ha corrisposto la somma di euro 100.000,00 al primo.

Dalla documentazione in atti emerge con sufficiente chiarezza, ad avviso del Collegio, che detta somma costituisce il compenso per la prestazione di assistenza legale, svolta dal convenuto, unitamente all'avv. X, in favore del sig. X in occasione della successione ereditaria cui questi era interessato.

5.2.1 Ciò appare comprovato dalle puntuali

dichiarazioni del X sul punto (all. 8 - pag. 2 - e 9 all'allegato 1 all'atto di citazione), che hanno escluso, tra l'altro, che detta somma fosse correlata alla caparra confirmatoria per l'acquisto di un immobile del convenuto.

Sul punto, deve ritenersi che il relativo contratto non sia utile a sostenere la tesi del convenuto, in quanto, da un lato, esso, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., è inopponibile ai terzi, poiché non è stato sottoposto a registrazione e quindi è sprovvisto di data certa, e, dall'altro, il X ha ragionevolmente spiegato che, ferma l'autenticità della sua sottoscrizione (asseritamente apposta su fogli bianchi, in occasione e al fine della trattazione della vicenda successoria di proprio interesse), non ha mai inteso stipulare un tale contratto, non essendo interessato all'acquisto dell'immobile predetto, essendo divenuto proprietario di diversi immobili per effetto della ripetuta successione ereditaria.

Né emerge dagli atti, o dalla prospettazione della difesa, alcuna ragione plausibile per ritenere che il X affermi il falso al riguardo, anche tenuto conto dell'elevato importo della presunta caparra in questione.

5.3 Così qualificata la fattispecie, ne deriva che si tratta di attività autorizzabile, per le ragioni sopra illustrate.

5.4 Ciò posto, anche alla stregua della sentenza (1/QM/2025) nomofilattica delle SS.RR. di questa Corte, la fattispecie rientra nell'integrale applicazione dell'art. 53, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 165 del 2001, commi applicabili anche al personale militare in ragione della giurisprudenza sopra richiamata.

5.5 In ordine alla quantificazione del danno in parola, il Collegio, in applicazione delle menzionate disposizioni del d.lgs. n. 165 del 2001, conformemente alla richiesta attorea, determina il danno in misura pari al compenso indebitamente ricevuto dal convenuto e quindi è determinato nella somma di euro 100.000,00 (centomila/00).

6. Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata questa è da individuarsi nel Ministero della difesa, quale ente datore di lavoro del convenuto.

7. Con riguardo alla sussistenza del rapporto di servizio, questa è pacifica in considerazione della circostanza che il convenuto era, all'epoca di fatti, OMISSIS. Di talché, sussiste(va) all'epoca dei fatti,

il rapporto di servizio *sub specie* di rapporto di impiego pubblico (art. 893 c.o.m.), a tempo indeterminato.

8. Per quanto riguarda, poi, il nesso di causalità e i soggetti cui imputare il danno in parola, il Collegio ritiene di aderire alla prospettazione attorea, e di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell'odierno convenuto. Deve convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamato a rispondere l'odierno convenuto, che ha svolto l'attività sopra descritta.

8.1 In tal senso depone la documentazione istruttoria acquisita al fascicolo per le ragioni già illustrate.

8.2 Ne consegue che risulta *per tabulas* che il comportamento del convenuto ha causato il contestato danno erariale.

8.3 Quanto ai soggetti responsabili, la condotta dannosa è esclusivamente imputabile all'odierno convenuto, che ha svolto attività retribuita autorizzabile, ma non autorizzata in concreto.

9. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il

Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo, conformemente a quanto ritenuto dalla Procura.

In primo luogo, appare evidente che un militare di carriera, *a fortiori* in caso di OMISSIS, abbia l'obbligo di conoscere i propri doveri di esclusività al servizio dallo Stato quali espressamente indicati nel c.o.m. (artt. 894 ss).

Ma soprattutto, nel caso di specie, risulta dagli atti di causa che il convenuto avesse una specifica formazione giuridica (tanto da avere conseguito, poco dopo i fatti di causa, l'abilitazione quale avvocato – cfr. pag. 12 all. 3 all'atto di citazione) e svolgeva attività di servizio in materia giuridica relativamente al personale militare (OMISSIS presso il OMISSIS– OMISSIS): sicché il mancato rispetto delle disposizioni in materia implica la volontarietà, in cui si sostanzia il dolo.

Il Collegio ritiene, pertanto, che, nel caso di specie e con riferimento ai fatti posti a fondamento della pretesa risarcitoria attorea, ricorra certamente l'elemento soggettivo del dolo, richiesto dal combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato

dall'art. 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 639, e 21 d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. n. 120 del 2020 e s.m.i. ai fini della sussistenza della responsabilità contabile dell'odierno convenuto.

10. La natura dolosa della fattispecie comporta il rigetto della richiesta di applicazione del potere riduttivo (per tutte, Cdc, sez. I app., 24.6.2024, n. 153).

11. Così accertata la sussistenza di tutti gli elementi necessari a ritenere sussistente, nel caso di specie, la responsabilità amministrativa del convenuto in relazione ai fatti esposti, la Sezione ritiene conclusivamente che la domanda attrice debba essere accolta, e che pertanto l'odierno convenuto vada condannato al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila,00).

12. Alla somma da porre a carico del convenuto, come sopra determinata, vanno, inoltre, aggiunti la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., dalla data della percezione del compenso (8.10.2019) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali sulla somma così rivalutata,

decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo.

13. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

14. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per lo stesso del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80684** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 22 aprile 2025, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il Signor **X X** (C.F. OMISSIS), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore del Ministero della difesa, della somma complessiva di euro 100.000,00 (centomila,00), oltre alla rivalutazione monetaria, e agli interessi legali sulla somma così rivalutata, decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, nonché al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dal

Ministero della difesa, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti

interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio del 7 e del 22 ottobre 2025.

L'estensore	Il Presidente
Saverio Galasso	Antonio Ciaramella
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Depositata in Segreteria il giorno 18 novembre 2025

Il Dirigente

Sebastiano Alvise Rota

F.to digitalmente

CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO
SEGRETERIA

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione, si liquidano in € **375,56 (Trecentosettantacinque/56).**

Il Dirigente
Sebastiano Alvise Rota
f.to digitalmente